



Città di Lecce

***Regolamento di mercato
per le aree di tipologia “B”.***

Allegato alla Deliberazione del C.C. n. 168 del 18.06.1997

CAPO I

Regolamento di mercato per le aree di tipologia B

Art. 1

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato bisettimanale del Lunedì e Venerdì e dei posteggi isolati.

Art. 2

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991

1. Per effetto di quanto dispongono l'art. 2, comma 3, l'art. 3, commi 4,5,6 del decreto n. 248/1993, l'assegnazione del posteggio viene effettuata in base all'art. 6 comma 2 della L.R. 30 del 3.5.95 tramite bando di concorso sulla base dei seguenti criteri:
 - ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata.Nel caso di più domande aventi la stessa data, ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C., e nel caso di parità il più anziano di età.
2. In attuazione della disciplina transitoria di cui all'art. 24, comma 9, lettera b) del decreto n. 248/1993 e successive modificazioni, hanno priorità nel rilascio dell'autorizzazione i titolari dell'autorizzazione regionale di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 3

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990.
2. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto n. 248/1993, i titolari dei posteggi per poter conservare la titolarità dello stesso, debbono comprovare la qualità di agricoltore, secondo le modalità già indicate da tale norma, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
3. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione

dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

- a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Art. 4

Criteri di assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione **Di cui alla Legge n. 112/1991.**

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 5, del decreto n. 248/1993, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione possono essere assegnati, per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare o diversamente, per la sola giornata di mercato, in base alla legge vigente secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze nel mercato effettuate dall'azienda (anche in caso di sub ingresso come previsto dall'art. 16 del D.M. 248/93);
 - b) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come desumibile attraverso il Registro delle Ditte; in caso di conferimento di azienda e di ereditarietà, si considera l'iscrizione al Registro Ditte del conferente, e/o del dante causa.
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio purché idonea per l'attività richiesta.
2. Nel caso di più domande aventi la stessa data, ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di frequenza al mercato, nel caso di parità il più anziano di iscrizione al R.E.C.

Art. 5

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli.

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990;
 - sorteggio
2. Qualora dal rilascio dell'autorizzazione o dalla presentazione della denuncia di inizio di attività sia decorso oltre un anno, è condizione per l'ammissione al posteggio che sia esibita una

certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente al periodo di un anno.

Art. 6
Calcolo del numero di presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n. 11211991, tenuto conto dei successivi aggiornamenti:
2. La mancata presenza per sei mesi consecutivi, produce l'azzeramento dalla graduatoria salvo assenze giustificate come previsto dalla Legge (Servizio Militare, Gravidanza, Malattia).

Art. 7
Rispetto della normativa igienico - sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico - sanitario stabile, oltre che dalle Leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dell'arL. 22 del Decreto n. 248/1993, dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 26Giugno 1995 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 110 del 21 marzo 1996 a cui devono essere adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Ai sensi dell'arL. 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità citata al comma 1,le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento, da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico - sanitario.
3. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico - sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla Legge n. 11211991 e dal Decreto n. 248/1993, oltre che all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.
Decorso sei mesi e perdurando il mancato rispetto della normativa, la concessione di posteggio deve essere revocata.
4. L'Autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico - sanitarie.

Art. 8
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, della Legge n. 112/1991 e dell'art. 9 del Decreto n. 248/1993, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, applicando, nel caso, l'ulteriore criterio di cui all'art. 7, comma 8 del Decreto n. 248/1993, sempre che per lo stesso posteggio non sia stato emanato il relativo bando di concorso;
 - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
2. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni richiamate dall'art. 9, comma 2, del Decreto n. 248/1993.
3. La revoca del posteggio può essere temporanea.
4. Qualora la revoca per motivi di pubblico interesse riguarda l'intero mercato o fiera, per l'assegnazione dei posteggi verranno applicati i seguenti criteri di priorità secondo il seguente ordine:
 - a) maggiore numero di presenze nel mercato effettuate dall'azienda (anche in caso di sub ingresso come previsto dall'art. 16 del D.M. 248/93);
 - b) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come desumibile attraverso il Registro delle Ditte; in caso di conferimento di azienda e di ereditarietà, si considera l'iscrizione al Registro Ditte del conferente o del dante causa.
 - c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio purché idonea per l'attività richiesta.

Art. 9
Durata delle concessioni

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere riferite all'intero anno solare o a parte di esso, entro i limiti temporali di cui all'art. 3 di cui alle norme comuni del presente regolamento, le concessioni si rinnovano automaticamente di 10 anni in 10 anni.

Art. 10
Tariffe per la concessione del suolo pubblico

2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

CAPO II
Regolamento di mercato per le aree di tipologia A

Art. 11

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento dei mercati di tipologia A sia coperti che scoperti.

Art.12
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di cui alla legge n. 112/1991 e contestuale rilascio di autorizzazione di tipo A.

1. Per effetto di quanto dispongono l'ari. 2, comma 2, l'ari. 3, commi 4,5,6 del decreto n. 248/1993 l'assegnazione del posteggio viene effettuata eventualmente anche per specifiche merceologie con i seguenti criteri:
 - ordine cronologico di presentazione quale esso risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda di autorizzazione, non essendo ammessa la presentazione di quest'ultima a mano né dovendosi ritenere ammessa la presentazione della domanda a mezzo di servizio diverso dal Servizio Postale di Stato;
 - a parità di data di presentazione della domanda, sulla base dei seguenti ulteriore criteri di priorità:
 - maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività così come è desumibile dal Registro delle Imprese;

2. In attuazione della disciplina transitoria di cui all'art. 24, comma 9, lettera a) del decreto n. 248/1993, l'assegnazione del posteggio è effettuata contestualmente e con gli stessi criteri stabiliti dalla citata norma ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, utilizzando, a parità di condizioni, i seguenti ulteriori criteri di priorità nel seguente ordine:

- più alto numero di presenze sul mercato;
- maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività così come è desumibile dal Registro delle Ditte;
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio con specifico riferimento a quella inerente alle tabelle autorizzate.

3. In assenza di disponibilità di posteggi, le relative domande sono comunque definite, in ossequio alle disposizioni sul procedimento, entro i termini prefissati ai sensi della legge n. 241/1990.

Art. 13

Applicabilità altre disposizioni

Si intendono integralmente richiamate ed applicabili le disposizioni di cui agli artt. 3,4,5,6,7,8,9 e 10 del Capo I.

CAPO III

Regolamento di mercato per le aree di tipologia C

Art. 14

Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento delle fiere-mercato, feste e sagre.

Art. 15

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione del posteggio è limitata al giorno o ai giorni di durata della fiera, fatta salva la possibilità di assegnazione del posteggio a partire dal pomeriggio del giorno che precede la manifestazione in relazione alle esigenze di mero allestimento della postazione di vendita.

2. Ai sensi dell'art. 6, commi 5,7 e 8, del decreto n. 248/1993, le domande per l'assegnazione dei posteggi debbono pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera e

sono inoltrate a mezzo raccomandata;

3. Al sensi dell'art. 6, commi 5,7 e 8 del decreto n. 248/1993, la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai seguenti criteri di priorità nel seguente modo:

a) più alto numero di presenze nella fiera;

b) maggiore anzianità di attività ininterrotta, così come è desumibile dal Registro delle Imprese;

c) maggiore anzianità di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio con specifico riferimento a quella inerente alle tabelle autorizzate.

4. La graduatoria di cui al comma precedente è affissa all'Albo comunale almeno dieci giorni prima della data di assegnazione dei posteggi.

5. Nel periodo immediatamente antecedente lo sviluppo della manifestazione e comunque, in data successiva a quella della esposizione della graduatoria, gli operatori debbono essere convocati, secondo l'ordine di graduatoria, ai fini della indicazione del posteggio, fra quelli disponibili, e della contestuale assegnazione del posteggio medesimo; nel caso in cui la graduatoria non si modifichi, l'operatore può richiedere nella domanda di partecipazione, la riconferma del posteggio.

6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente. Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate. I giorni della fiera saranno considerati ai fini del conteggio delle presenze.

7. Gli operatori in graduatoria presenti all'assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno stesso della manifestazione sono comunque considerati ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere che gli stessi rientrino o meno fra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

8. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste dal comma 3.

9. Si possono rilasciare, in occasione della fiera, autorizzazioni temporanee di cui all'art. 3 comma 9, del decreto n. 248/1993.

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso dei veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della sanità del 26 giugno 1995.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Art. 17

Calcolo del numero delle presenze

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 112/1991, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. La mancata presenza per due anni consecutivi, produce l'esclusione della graduatoria.

Art. 18

Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno Schema di convenzione.
2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.
4. Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.
5. Il Sindaco provvede, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
7. Le volte delle tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e le tende possono sporgere per non più di due metri.

8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari e battitori sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 19
Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'ari. 3, commi I e 2, della legge 11211991, dell'ari. 18 del decreto n. 248/1993 e dell'ari. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco.
2. In ogni caso, ai sensi dell'ari. 18, comma 4, del decreto n. 248/1993, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori della fiera.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE E MERCATI STRAORDINARI

Art. 20
Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico avviene ai sensi dell'ari. 3, comma 9, del decreto n. 248/1993, nei rispetto degli indirizzi e delle modalità di cui al presente Capo IV.
2. Non è consentito, il rilascio di autorizzazioni temporanee nell'ambito delle fiere, mostre e mercati di cui al capo I e II.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate:
 - nell'ambito delle fiere, mostre di cui ai capo III;
 - in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;

- quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche, salvo l'effettuazione di mercati straordinari per i quali, vale quanto previsto all'art. 32.

4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

5. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

Art. 21

Feste ed iniziative promozionali

(Coordinamento delle attività e dei progetti)

1. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico la presentazione da parte di soggetti privati o la elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti nei quali debbono essere quantomeno evidenziate:

- le finalità dell'iniziativa;
- le specializzazioni merceologiche Interessate;
- gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
- le modalità di organizzazione delle aree di vendita ed il progetto di allestimento delle attrezzature;

3. Il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico equivale ad accettazione del progetto.

4. Il possesso, da parte dei singoli operatori, dell'autorizzazione di cui alla legge n.112/1991, sostituisce, a tutti gli effetti il rilascio dell'autorizzazione temporanea che potrà avvenire, su richiesta della parte interessata, solo a favore degli operatori non in possesso dell'autorizzazione predetta, sempre che iscritti al Registro degli Esercenti il Commercio.

Art. 22

Sagre Parrocchiali, Festival e similari

1. Nell'ambito delle sagre parrocchiali dei festival e di altre manifestazioni similari, il rilascio

dell'autorizzazione temporanea alla vendita è unicamente soggetto alle disposizioni di cui all'art. 41, comma 11, del Decreto n. 375/88.

2. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d'intesa con il soggetto organizzatore.

Art. 23

Coordinamento delle attività e dei progetti

1. L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

L'effettuazione di mercati straordinari è effettuata previo il parere obbligatorio delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 24

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

- nel Centro Storico, intendendosi come tale la zona delimitata da isola pedonale;
- nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade di scorrimento.

Art. 25

Zone consentite

1. Nelle strade classificate, ai sensi del vigente Codice della Strada, nelle sotto indicate tipologie:

- strade urbane di quartiere;
- strade locali;

è di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

Art. 26
Rappresentazione cartografica

1. Presso la polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante e quelle consentite.

Art. 27
Vendite a domicilio

1. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Art. 28
Determinazione degli orari

1. ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2, della legge n.112/199 dell'art.18 del decreto n.248/1993 e dell'art. 36, comma 3, della legge 142/1990, l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante e per le vendite a domicilio, è stabilito dal Sindaco in analogia agli orari effettuati per le attività commerciali in sede fissa.

Norme comuni in materia di funzionamento dei mercati di tipologia A. B e fiere.

Art. 29

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno sulla base di uno Schema di convenzione.

2. Gli uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.

4. Al servizio di vigilanza igienico - sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda USL.

5. Il Sindaco provvede, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, a fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.

6. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.
7. Le volte delle tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e le tende possono sporgere per non più di 2 metri.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 9.
9. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, cd e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
10. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.
11. E' fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista il documento relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione delle tabelle merceologiche, nonché il numero distintivo del posteggio.
- 11bis. L'operatore che risulti inadempiente rispetto all'obbligo previsto dal comma 11 sarà soggetto alle sanzioni previste dalle Leggi e da eventuali ordinanze sindacali in materia.
12. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere, depositandoli poi negli appositi contenitori.
13. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza del mercato: considerando in caso contrario l'operatore assente a tutti gli effetti.
14. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

15. Entro il 31 gennaio di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive.

16. L' assenza dell'operatore nei mercati anticipati o posticipati, non è conteggiata.

Art. 30

Decadenza della concessione del posteggio

1. Il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività dà luogo alla decadenza della concessione del posteggio.

2. Costituisce condizione di concessione del posteggio e, se non rispettata di decadenza della concessione stessa l'onere da parte dell'operatore di lasciare l'area utilizzata libera di ingombri e di rimuovere i rifiuti prodotti.

3. E' prevista la decadenza della concessione del posteggio per quell'operatore che non utilizza lo stesso per un periodo di tempo di tre mesi in un anno solare o al numero di giorni di attività possibili nel corso dei tre mesi, a secondo il tipo di autorizzazione.

Art. 31

Determinazione degli orari

1. Ai sensi dell'ad. 3, commi i e 2, della legge 112/1991, dell'ad. 18 del decreto n.248/1993 e dell'art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi.

- inizio delle vendite entro le ore 6,00;
- termine delle vendite entro le ore 24,00;

2. In ogni caso, ai sensi dell'ad. 18, comma 4, del decreto n. 248/1993, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato a prescindere dalle merceologie trattate.

3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.
